Parlamento europeo
2019-2024

Commissione giuridica

2022/0089(COD)

31.1.2023

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(COM(2022)0134 – C9-0130/2022 – 2022/0089(COD))

Relatore per parere: Adrián Vázquez Lázara

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione volta a rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli e i regimi di qualità dei prodotti agricoli (IG).

Nel 2022 la Commissione europea e la sua direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI) hanno accettato informalmente di delegare compiti nel processo di controllo e registrazione delle indicazioni geografiche (IG) all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), responsabile della gestione del marchio UE e del disegno o modello comunitario registrato, un'agenzia di competenza della commissione giuridica.

Il relatore della commissione JURI per il presente parere ritiene che l'imminente revisione del sistema delle IG rappresenti un'opportunità per chiarire il ruolo dell'EUIPO nei confronti della DG AGRI e del sistema delle IG agricole. In effetti, il Parlamento e i suoi deputati sostanzialmente ignorano in che modo sia stato concluso il memorandum d'intesa tra la DG AGRI e l'EUIPO, il che non fornisce sufficiente certezza in merito ai compiti previsti, a quelli esclusi e in quale misura e con quali finalità.

Dovremmo adoperarci per una maggiore chiarezza giuridica. La proposta della Commissione procede in tal senso, riconoscendo il ruolo di assistenza dell'EUIPO, ma esclude ancora i dettagli di tale cooperazione per quanto riguarda gli atti delegati. Il relatore della commissione JURI ritiene che tali compiti dovrebbero essere chiaramente definiti e concordati tra i colegislatori direttamente in tale particolare regolamento.

Un'eccezione significativa a tale approccio è l'uso dei registri delle IG che, a suo parere, dovrebbe essere affrontato mediante un ulteriore atto delegato che dovrebbe prevedere la creazione di un nuovo registro delle IG nonché la sua manutenzione, aggiornamento e protezione.

Nel merito, pertanto, il relatore della commissione JURI ritiene che l'EUIPO svolga un ruolo importante nello svolgimento di compiti tecnici di supporto quali esaminare la domanda di registrazione, informare i richiedenti in caso di ritardo nel processo di controllo e chiedere informazioni supplementari al richiedente, se necessario. Ciò vale anche per la gestione della pubblicazione del documento unico nella registrazione dell'Unione, la gestione della procedura di opposizione o la creazione e la gestione di un sistema di allarme che fornisca informazioni sulla disponibilità di un'indicazione geografica come nome di dominio.

L'aspetto più sostanziale della registrazione delle IG, come l'analisi del disciplinare di produzione (*cahier des charges*), dovrebbe tuttavia rimanere di competenza della DG AGRI. Anche le modifiche dell'Unione dovrebbero rimanere di competenza della DG AGRI.

Il relatore della commissione JURI ritiene che dovrebbe essere perseguito un certo livello di coerenza tra il sistema riveduto per le IG agricole e il sistema proposto per le IG artigianali.

Nel complesso, il relatore della commissione JURI ritiene che la collaborazione tra l'EUIPO e la DG AGRI sia positiva ed efficiente in termini di costi, ma desidera che tale collaborazione sia chiarita.

Il relatore della commissione JURI propone inoltre un emendamento relativo ai diritti di informazione dei richiedenti e al calendario che la Commissione deve rispettare nel trattamento delle loro richieste.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il Green Deal europeo[22] ha inserito la definizione di un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente ("Dal produttore al consumatore") tra le politiche volte a trasformare l'economia dell'Unione per un futuro sostenibile.	(1) Il Green Deal europeo[22] ha inserito la definizione di un sistema alimentare ***accessibile a tutti,*** equo, ***sostenibile, più*** sano e ***più*** rispettoso dell'ambiente ("Dal produttore al consumatore") tra le politiche volte a trasformare l'economia dell'Unione per un futuro sostenibile.
22 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en	22 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La qualità e la varietà della produzione agricola, di vini e bevande spiritose dell'Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell'Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione dei produttori dell'Unione,	(4) La qualità***, l'accessibilità*** e la varietà della produzione agricola, di vini e bevande spiritose dell'Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell'Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione dei

che hanno saputo preservare le tradizioni pur tenendo conto dell'evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi.	produttori dell'Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni ***e le identità culturali*** pur tenendo conto dell'evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi ***che hanno fatto dei prodotti tradizionali dell'Unione un simbolo di qualità***.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) I cittadini e i consumatori dell'Unione chiedono sempre più spesso qualità e prodotti tradizionali. Essi si preoccupano inoltre di mantenere la varietà della produzione agricola nell'Unione. Queste esigenze determinano una domanda di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolar modo quelle aventi un legame con l'origine geografica.	(5) I cittadini e i consumatori dell'Unione chiedono sempre più spesso qualità e prodotti tradizionali. Essi si preoccupano inoltre di mantenere la varietà della produzione agricola nell'Unione. Queste esigenze determinano una domanda di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolar modo quelle aventi un legame con l'origine geografica. ***I cittadini e i consumatori dovrebbero potersi aspettare che qualsiasi indicazione geografica e regime di qualità sia sostenuto da robusti sistemi di verifica e controllo, indipendentemente dal fatto che il prodotto provenga dall'Unione o da un paese terzo.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Da tempo l'Unione mira a semplificare il quadro normativo della politica agricola comune. Tale approccio dovrebbe applicarsi anche ai regolamenti in materia di indicazioni geografiche, senza mettere in discussione le caratteristiche specifiche di ciascun settore. Al fine di	(11) Da tempo l'Unione mira a semplificare il quadro normativo della politica agricola comune. Tale approccio dovrebbe applicarsi anche ai regolamenti in materia di indicazioni geografiche, senza mettere in discussione le caratteristiche specifiche di ciascun settore. Al fine di

semplificare le lunghe procedure di registrazione e di modifica, è opportuno stabilire norme procedurali armonizzate per le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli in un unico strumento giuridico, mantenendo nel contempo le disposizioni specifiche per prodotto per i vini nel regolamento (UE) n. 1308/2013, per le bevande spiritose nel regolamento (UE) 2019/787 e per i prodotti agricoli nel presente regolamento. È opportuno che siano gli Stati membri e la Commissione ad espletare le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative alle indicazioni geografiche originarie dell'Unione, comprese le procedure di opposizione. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili di fasi distinte di ciascuna procedura. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase della procedura che consiste nel ricevere la domanda dall'associazione di produttori, valutarla, anche mediante l'espletamento di una procedura nazionale di opposizione e, in base al risultato di tale valutazione, presentare la domanda dell'Unione alla Commissione. La Commissione dovrebbe essere responsabile dell'esame della domanda nella seconda fase della procedura, anche mediante l'espletamento di una procedura di opposizione a livello mondiale e dell'adozione di una decisione in merito alla concessione o meno della protezione all'indicazione geografica. È opportuno che le indicazioni geografiche siano registrate solo a livello dell'Unione. Tuttavia, a decorrere dalla data della presentazione alla Commissione della domanda di registrazione a livello di Unione, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale, senza che ciò ostacoli il mercato interno o gli scambi internazionali. Anche le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfino i relativi criteri e che siano protette nel paese di origine dovrebbero avere la possibilità di

semplificare le lunghe procedure di registrazione e di modifica, è opportuno stabilire norme procedurali armonizzate per le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli in un unico strumento giuridico, mantenendo nel contempo le disposizioni specifiche per prodotto per i vini nel regolamento (UE) n. 1308/2013, per le bevande spiritose nel regolamento (UE) 2019/787 e per i prodotti agricoli nel presente regolamento. ***Tale armonizzazione dovrebbe essere accompagnata da un adeguato sostegno ai piccoli produttori e alle loro associazioni sotto forma di vari strumenti, come l'organizzazione, da parte delle autorità nazionali e della Commissione, di corsi di formazione su misura sulle nuove norme da introdurre.*** È opportuno che siano gli Stati membri e la Commissione ad espletare le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative alle indicazioni geografiche originarie dell'Unione, comprese le procedure di opposizione. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili di fasi distinte di ciascuna procedura. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase della procedura che consiste nel ricevere la domanda dall'associazione di produttori, valutarla, anche mediante l'espletamento di una procedura nazionale di opposizione e, in base al risultato di tale valutazione, presentare la domanda dell'Unione alla Commissione. La Commissione dovrebbe essere responsabile dell'esame della domanda nella seconda fase della procedura, anche mediante l'espletamento di una procedura di opposizione a livello mondiale e dell'adozione di una decisione in merito alla concessione o meno della protezione all'indicazione geografica. È opportuno che le indicazioni geografiche siano registrate solo a livello dell'Unione. Tuttavia, a decorrere dalla data della presentazione alla Commissione della domanda di registrazione a livello di

ottenere, all'atto della registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento. È opportuno che la Commissione espleti le corrispondenti procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi.

Unione, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale, senza che ciò ostacoli il mercato interno o gli scambi internazionali. Anche le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfino i relativi criteri e che siano protette nel paese di origine dovrebbero avere la possibilità di ottenere, all'atto della registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento. È opportuno che la Commissione espleti le corrispondenti procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Al fine di garantire un processo decisionale coerente per quanto riguarda le domande di protezione e le relative contestazioni in giudizio presentate nell'ambito della procedura nazionale, è opportuno che la Commissione sia informata in modo tempestivo e regolare dell'avvio dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altri organi di procedimenti relativi a una domanda di registrazione trasmessa dallo Stato membro alla Commissione e dei relativi risultati definitivi. Per lo stesso motivo, se uno Stato membro ritiene che una decisione nazionale su cui si basa la domanda di protezione possa essere invalidata a seguito di un procedimento giudiziario nazionale, esso dovrebbe informare la Commissione di tale valutazione. Se lo Stato membro chiede la sospensione dell'esame di una domanda a livello dell'Unione la Commissione dovrebbe essere esentata dall'obbligo di rispettare il termine per il controllo ivi stabilito. Al fine di proteggere il richiedente da azioni legali vessatorie e di preservare il diritto fondamentale del	(13) Al fine di garantire un processo decisionale coerente ***ed efficiente*** per quanto riguarda le domande di protezione e le relative contestazioni in giudizio presentate nell'ambito della procedura nazionale, è opportuno che la Commissione sia informata in modo tempestivo e regolare dell'avvio dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altri organi ***competenti*** di procedimenti relativi a una domanda di registrazione trasmessa dallo Stato membro alla Commissione e dei relativi risultati definitivi. Per lo stesso motivo, se uno Stato membro ritiene che una decisione nazionale su cui si basa la domanda di protezione possa essere invalidata a seguito di un procedimento giudiziario nazionale, esso dovrebbe informare la Commissione di tale valutazione. Se lo Stato membro chiede la sospensione dell'esame di una domanda a livello dell'Unione la Commissione dovrebbe essere esentata dall'obbligo di rispettare il termine per il controllo ivi stabilito. Al fine di proteggere il richiedente da azioni legali vessatorie e

richiedente di ottenere la protezione di un nome entro un termine ragionevole, l'esenzione dovrebbe essere limitata ai casi in cui la domanda di registrazione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva, o quando gli Stati membri ritengano che l'azione volta a contestare la validità della domanda sia fondata su validi motivi.	di preservare il diritto fondamentale del richiedente di ottenere la protezione di un nome entro un termine ragionevole, l'esenzione dovrebbe essere limitata ai casi in cui la domanda di registrazione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva, o quando gli Stati membri ritengano che l'azione volta a contestare la validità della domanda sia fondata su validi motivi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Per quanto riguarda la procedura per la modifica di un disciplinare, una modifica temporanea dovrebbe essere considerata una modifica ordinaria se consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche, oppure una modifica temporanea motivata da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti o da un disastro provocato dall'uomo come la guerra.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è necessario istituire e mantenere un registro elettronico dell'Unione delle indicazioni	(15) Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è necessario istituire e mantenere un registro elettronico dell'Unione delle indicazioni

geografiche registrate come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette. Il registro dovrebbe fornire informazioni ai consumatori e agli operatori commerciali, e dovrebbe essere una banca dati elettronica memorizzata in un sistema informativo ed essere accessibile al pubblico.	geografiche registrate come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette. Il registro dovrebbe fornire informazioni ai consumatori e agli operatori commerciali, e dovrebbe essere una banca dati elettronica memorizzata in un sistema informativo ***sicuro*** ed essere accessibile al pubblico. ***Dovrebbe essere aggiornato e gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Tale registro dovrebbe consentire un facile accesso ai disciplinari di ogni indicazione geografica e regime di qualità, indipendentemente dal fatto che provengano dall'Unione o da paesi terzi, compresi quelli riconosciuti attraverso accordi commerciali o attraverso il meccanismo previsto nell'atto di Ginevra.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) È opportuno chiarire la relazione tra i nomi di dominio Internet e la protezione delle indicazioni geografiche per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle misure correttive, il riconoscimento delle indicazioni geografiche nella risoluzione delle controversie e l'uso corretto dei nomi di dominio. Le persone aventi un interesse legittimo in un'indicazione geografica per cui è stata presentata la domanda di registrazione prima della registrazione del nome di dominio dovrebbero avere la facoltà di chiedere la revoca o il trasferimento del nome di dominio in caso di conflitto.	(25) È opportuno chiarire la relazione tra i nomi di dominio Internet e la protezione delle indicazioni geografiche per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle misure correttive, il riconoscimento delle indicazioni geografiche nella risoluzione delle controversie e l'uso corretto dei nomi di dominio. Le persone aventi un interesse legittimo in un'indicazione geografica per cui è stata presentata la domanda di registrazione prima della registrazione del nome di dominio ***o un'associazione di produttori che abbia un interesse legittimo in essa*** dovrebbero avere la facoltà di chiedere la revoca o il trasferimento del nome di dominio in caso di conflitto. ***In caso di conflitti sui nomi di dominio con codici paese non UE o con codici paese dell'Unione riguardanti indicazioni geografiche non UE, la risoluzione delle controversie dovrebbe essere condotta***

	dall'EUIPO in cooperazione con i sistemi internazionali di risoluzione delle controversie già esistenti, come quelli gestiti dall'OMPI e dall'ICANN.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) È opportuno chiarire la relazione tra marchi e indicazioni geografiche per quanto riguarda i criteri per il rigetto delle domande di marchio, l'annullamento dei marchi e la coesistenza tra marchi e indicazioni geografiche.	(26) È opportuno chiarire ***e rendere più trasparente*** la relazione tra marchi e indicazioni geografiche per quanto riguarda i criteri per il rigetto delle domande di marchio, l'annullamento dei marchi e la coesistenza tra marchi e indicazioni geografiche.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Il sistema delle indicazioni geografiche si basa in modo sostanziale sull'autocontrollo, sulla dovuta diligenza e sulla responsabilità individuale dei produttori, mentre spetta alle autorità competenti degli Stati membri adottare le misure necessarie per prevenire o bloccare l'uso di nomi di prodotti che violano le norme che disciplinano le indicazioni geografiche. Il ruolo della Commissione è quello di intervenire in caso di sistematica mancata applicazione del diritto dell'Unione. È opportuno che le indicazioni geografiche siano soggette al sistema di controlli ufficiali, in linea con i principi di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], tra	(31) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Il sistema delle indicazioni geografiche si basa in modo sostanziale sull'autocontrollo, sulla dovuta diligenza e sulla responsabilità individuale dei produttori, mentre spetta alle autorità competenti degli Stati membri adottare le misure necessarie per prevenire o bloccare l'uso di nomi di prodotti che violano le norme che disciplinano le indicazioni geografiche. Il ruolo della Commissione è quello di intervenire in caso di sistematica mancata applicazione del diritto dell'Unione. È opportuno che le indicazioni geografiche siano soggette al sistema di controlli ufficiali, in linea con i principi di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], tra

cui dovrebbe figurare un sistema di controlli in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Ogni operatore dovrebbe essere soggetto a un sistema di controllo che verifichi il rispetto del disciplinare. Tenuto conto del fatto che i vini sono soggetti a controlli specifici definiti nella legislazione settoriale, è opportuno che il presente regolamento preveda controlli solo per le bevande spiritose e i prodotti agricoli.	cui dovrebbe figurare un sistema di controlli in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Ogni operatore dovrebbe essere soggetto a un sistema di controllo che verifichi il rispetto del disciplinare. Tenuto conto del fatto che i vini sono soggetti a controlli specifici definiti nella legislazione settoriale, è opportuno che il presente regolamento preveda controlli solo per le bevande spiritose e i prodotti agricoli. ***I consumatori dell'Unione dovrebbero altresì avere la possibilità di accedere ai disciplinari di tutte le indicazioni geografiche e regimi di qualità riconosciuti nell'Unione, compresi quelli riconosciuti attraverso un accordo commerciale o attraverso il sistema di riconoscimento multilaterale contemplato nell'atto di Ginevra.***
[30] GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.	[30] GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Per garantire che siano imparziali ed efficaci, le autorità competenti designate a effettuare la verifica del rispetto del disciplinare dovrebbero soddisfare una serie di criteri operativi. Per facilitare il compito delle autorità di controllo e rendere più efficace il sistema è opportuno prevedere disposizioni sulla delega di talune competenze relative all'esecuzione di controlli specifici a organismi di certificazione dei prodotti.	(32) Per garantire che siano imparziali ed efficaci, le autorità competenti designate a effettuare la verifica del rispetto del disciplinare dovrebbero soddisfare una serie di criteri operativi. ***All'atto della designazione delle autorità responsabili dell'adozione delle opportune misure amministrative e giudiziarie volte a prevenire o bloccare l'uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette, gli Stati membri dovrebbero assicurare che tali autorità forniscano adeguate garanzie di trasparenza, obiettività e imparzialità e che dispongano di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.*** Per facilitare il compito

delle autorità di controllo e rendere più efficace il sistema è opportuno prevedere disposizioni sulla delega di talune competenze relative all'esecuzione di controlli specifici a organismi di certificazione dei prodotti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) L'applicazione delle indicazioni geografiche sul mercato è importante per prevenire pratiche fraudolente e ingannevoli, garantendo in tal modo che i produttori siano adeguatamente ricompensati per il valore aggiunto dei loro prodotti recanti un'indicazione geografica e che a coloro che utilizzano in modo illecito tali indicazioni geografiche sia impedito di vendere i loro prodotti. I controlli dovrebbero essere effettuati sulla base di una valutazione del rischio o di notifiche da parte degli operatori e dovrebbero essere adottate opportune misure amministrative e giudiziarie per prevenire o bloccare l'uso di nomi su prodotti o servizi che violano le indicazioni geografiche protette.	(35) L'applicazione delle indicazioni geografiche sul mercato è importante per prevenire pratiche fraudolente e ingannevoli ***e combattere efficacemente la contraffazione***, garantendo in tal modo che i produttori siano adeguatamente ricompensati per il valore aggiunto dei loro prodotti recanti un'indicazione geografica e che a coloro che utilizzano in modo illecito tali indicazioni geografiche sia impedito di vendere i loro prodotti. I controlli dovrebbero essere effettuati sulla base di una valutazione del rischio o di notifiche da parte degli operatori e dovrebbero essere adottate opportune misure amministrative e giudiziarie ***efficaci e proporzionate*** per prevenire o bloccare l'uso di nomi su prodotti o servizi che violano le indicazioni geografiche protette.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Le procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle indicazioni geografiche, compresa la procedura di esame e di opposizione, dovrebbero essere espletate nel modo più efficiente possibile.	(39) Le procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle indicazioni geografiche, compresa la procedura di esame e di opposizione, dovrebbero essere espletate nel modo più efficiente ***e***

A tal fine si può ricorrere all'assistenza dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per l'esame delle domande. ***Sebbene sia stata presa in considerazione un'esternalizzazione parziale all'EUIPO,*** la Commissione ***rimarrebbe*** responsabile della registrazione, della modifica e della cancellazione per il forte legame con la politica agricola comune e per le competenze necessarie volte a garantire che le specificità di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli siano adeguatamente valutate.	***trasparente*** possibile. A tal fine si può ricorrere all'assistenza dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per l'esame delle domande. La Commissione ***dovrebbe tuttavia rimanere*** responsabile della registrazione, della modifica e della cancellazione per il forte legame con la politica agricola comune e per le competenze necessarie volte a garantire che le specificità di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli siano adeguatamente valutate. ***Il coinvolgimento dell'EUIPO non dovrebbe comportare ritardi o inutili oneri amministrativi.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 bis) Occorre pertanto chiarire il ruolo dell'EUIPO. L'EUIPO dovrebbe essere incaricato di assistere la Commissione nell'esame della domanda e nella preparazione delle osservazioni del richiedente destinate alla Commissione, se necessario. L'EUIPO dovrebbe sostenere la Commissione nella procedura di opposizione. Esso dovrebbe assistere la Commissione nello svolgimento dei compiti connessi alle modifiche di un disciplinare.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno	(56) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno

conferire alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per definire norme di sostenibilità e stabilire criteri per il riconoscimento delle norme di sostenibilità esistenti; chiarire o aggiungere elementi complementari alle informazioni di accompagnamento; ***affidare all'EUIPO i compiti relativi all'esame a fini di opposizione e alla procedura di opposizione, al funzionamento del registro, alla pubblicazione delle modifiche ordinarie di un disciplinare, alla consultazione nell'ambito della procedura di cancellazione, all'istituzione e alla gestione di un sistema di allarme che informi i richiedenti della disponibilità della loro indicazione geografica come nome di dominio, all'esame delle indicazioni geografiche di paesi terzi diverse dalle indicazioni geografiche ai sensi dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche[34] per cui è stata proposta la protezione in virtù di negoziati internazionali o di accordi internazionali;*** stabilire criteri adeguati per monitorare l'operato dell'EUIPO nell'esecuzione dei compiti affidatigli; stabilire norme supplementari sull'uso delle indicazioni geografiche per identificare gli ingredienti nei prodotti trasformati; stabilire norme supplementari per determinare il carattere generico di termini; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla provenienza dei mangimi per animali nel caso di una denominazione di origine; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla macellazione di animali vivi o con riferimento alla provenienza delle materie prime; stabilire norme per determinare l'uso della denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale; stabilire norme che limitino le informazioni contenute nel disciplinare riguardo alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite; definire ulteriori

conferire alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per definire norme di sostenibilità e stabilire criteri per il riconoscimento delle norme di sostenibilità esistenti; chiarire o aggiungere elementi complementari alle informazioni di accompagnamento; stabilire criteri adeguati per monitorare l'operato dell'EUIPO nell'esecuzione dei compiti affidatigli; stabilire norme supplementari sull'uso delle indicazioni geografiche per identificare gli ingredienti nei prodotti trasformati; stabilire norme supplementari per determinare il carattere generico di termini; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla provenienza dei mangimi per animali nel caso di una denominazione di origine; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla macellazione di animali vivi o con riferimento alla provenienza delle materie prime; stabilire norme per determinare l'uso della denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale; stabilire norme che limitino le informazioni contenute nel disciplinare riguardo alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite; definire ulteriori dettagli in relazione ai criteri di ammissibilità delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme supplementari per prevedere adeguate procedure di certificazione e accreditamento da applicare agli organismi di certificazione dei prodotti; stabilire norme supplementari per precisare ulteriormente la protezione delle specialità tradizionali garantite; stabilire, per le specialità tradizionali garantite, norme supplementari per determinare lo status generico dei termini, le condizioni per l'uso delle denominazioni di varietà vegetali e di razze animali e la relazione con i diritti di proprietà intellettuale; definire norme supplementari per le domande comuni riguardanti più di un territorio nazionale e integrare le norme relative alla procedura di domanda per le

dettagli in relazione ai criteri di ammissibilità delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme supplementari per prevedere adeguate procedure di certificazione e accreditamento da applicare agli organismi di certificazione dei prodotti; stabilire norme supplementari per precisare ulteriormente la protezione delle specialità tradizionali garantite; stabilire, per le specialità tradizionali garantite, norme supplementari per determinare lo status generico dei termini, le condizioni per l'uso delle denominazioni di varietà vegetali e di razze animali e la relazione con i diritti di proprietà intellettuale; definire norme supplementari per le domande comuni riguardanti più di un territorio nazionale e integrare le norme relative alla procedura di domanda per le specialità tradizionali garantite; integrare le norme relative alla procedura di opposizione per le specialità tradizionali garantite al fine di stabilire procedure e termini dettagliati; integrare le norme relative alla procedura di domanda di modifica delle specialità tradizionali garantite; integrare le norme relative alla procedura di cancellazione delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme dettagliate relative ai criteri per le indicazioni facoltative di qualità; riservare un'indicazione facoltativa di qualità supplementare, stabilendone le condizioni d'uso; stabilire deroghe all'uso del termine "prodotto di montagna" e stabilire i metodi di produzione e gli altri criteri pertinenti per l'applicazione di tale indicazione facoltativa di qualità, in particolare stabilire le condizioni alle quali le materie prime o i prodotti alimentari possono provenire dal di fuori delle zone di montagna. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[35]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli

specialità tradizionali garantite; integrare le norme relative alla procedura di opposizione per le specialità tradizionali garantite al fine di stabilire procedure e termini dettagliati; integrare le norme relative alla procedura di domanda di modifica delle specialità tradizionali garantite; integrare le norme relative alla procedura di cancellazione delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme dettagliate relative ai criteri per le indicazioni facoltative di qualità; riservare un'indicazione facoltativa di qualità supplementare, stabilendone le condizioni d'uso; stabilire deroghe all'uso del termine "prodotto di montagna" e stabilire i metodi di produzione e gli altri criteri pertinenti per l'applicazione di tale indicazione facoltativa di qualità, in particolare stabilire le condizioni alle quali le materie prime o i prodotti alimentari possono provenire dal di fuori delle zone di montagna. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[35]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

34

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3983.

[35] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

34

[35] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) una registrazione efficiente delle indicazioni geografiche che tenga conto ***dell'adeguata*** tutela dei diritti di proprietà intellettuale; e	d) una registrazione ***semplice,*** efficiente ***e agevole*** delle indicazioni geografiche***, anche attraverso un sistema digitale,*** che tenga conto ***della*** tutela ***uniforme, adeguata ed efficace*** dei diritti di proprietà intellettuale ***nel mercato interno, compreso il mercato digitale dell'Unione***; e

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) un'applicazione e una commercializzazione efficaci in tutta l'Unione e nel commercio elettronico che assicurino l'integrità del mercato interno***.**	e) un'applicazione e una commercializzazione efficaci in tutta l'Unione***, nel sistema dei nomi di dominio*** e nel commercio elettronico***,*** che assicurino l'integrità del mercato interno ***e una concorrenza leale su tale mercato;***

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) l'equa distribuzione lungo tutta la catena del valore del valore aggiunto associato alle indicazioni geografiche, che porta a investimenti nella qualità di tali prodotti e nella loro notorietà.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione esamina le domande di registrazione ricevute a norma dell'articolo 16, paragrafo 1. ***Tale esame consiste nel verificare che non vi siano errori manifesti, che le informazioni fornite a norma dell'articolo 15 siano complete e che il documento unico di cui all'articolo 13 sia preciso e di natura tecnica. Tiene conto dell'esito della procedura nazionale espletata dallo Stato membro interessato. Esso riguarda, in particolare, il documento unico di cui all'articolo 13.***	1. La Commissione esamina le domande di registrazione ricevute a norma dell'articolo 16, paragrafo 1.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'EUIPO preesamina le domande ricevute dalla Commissione. Tale esame consiste nel verificare che:
	a) non vi siano errori manifesti,
	b) le informazioni fornite a norma dell'articolo 15 siano complete e
	c) il documento unico di cui all'articolo 13 sia preciso e di natura tecnica.
	L'esame tiene conto dell'esito della procedura nazionale espletata dallo Stato membro interessato. L'EUIPO trasmette il suo parere alla Commissione.

(Il paragrafo 1 bis (nuovo) riprende parte del testo del paragrafo 1 della proposta della Commissione.)

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Qualora constati, sulla base dell'esame effettuato a norma del paragrafo 1, che la domanda è incompleta o inesatta, la Commissione invia le proprie osservazioni allo Stato membro oppure, nel caso di domande provenienti da paesi terzi, al richiedente pertinente o all'autorità competente che ha presentato la domanda dell'Unione, e li invita a completare o a rettificare la domanda entro 60 giorni. Se lo Stato membro o, nel caso di domande di paesi terzi, il richiedente pertinente o l'autorità competente non completa la domanda entro il termine stabilito, questa è sospesa

	e la Commissione informa il richiedente che sarà respinta, se non completata o rettificata entro i 14 giorni successivi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'esame dovrebbe essere effettuato entro il termine di sei mesi. Qualora il periodo di esame superi, o sia probabilmente destinato a superare, i sei mesi la Commissione informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo.	***soppresso***

(Il paragrafo 2 è spostato dopo il paragrafo 3 e modificato.)

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione può domandare al richiedente informazioni supplementari.	3. La Commissione può domandare ***all'autorità competente o*** al richiedente informazioni supplementari.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'esame è effettuato entro il termine di sei mesi. In casi debitamente giustificati, il periodo di esame può essere prorogato al massimo di tre mesi. Qualora il periodo di esame superi, o sia probabilmente destinato a superare, i sei

	mesi la Commissione informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo.

(Il paragrafo 3 bis (nuovo) riprende in parte il testo del paragrafo 2.)

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Se,*** sulla base ***dell'esame effettuato a norma del*** paragrafo 1, ritiene soddisfatte le condizioni stabilite dal presente regolamento e dai regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787, a seconda dei casi, ***la Commissione*** pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.	4. Sulla base ***del parere di cui al*** paragrafo 1 ***bis***, ***la Commissione finalizza l'esame e, se*** ritiene soddisfatte le condizioni stabilite dal presente regolamento e dai regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787, a seconda dei casi, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme che affidano all'EUIPO i compiti di cui al presente articolo.	***soppresso***

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***tengono informata*** la Commissione in merito agli eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi nazionali che possono influire sulla registrazione di un'indicazione geografica.	1. Gli Stati membri ***informano immediatamente*** la Commissione in merito agli eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi nazionali che possono influire sulla registrazione di un'indicazione geografica.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e ***di informare*** il richiedente dei motivi del ritardo ***qualora riceva la comunicazione di uno*** Stato membro ***relativa a una domanda di registrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, che***:	2. La Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e ***informa*** il richiedente dei motivi del ritardo ***se lo*** Stato membro:

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) chiede alla Commissione di sospendere l'esame in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario o amministrativo nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tale procedimento si fondi su validi motivi.	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'esenzione ha effetto finché la Commissione non è informata ***dallo*** Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione.	3. L'esenzione ***di cui al paragrafo 2*** ha effetto finché la Commissione non è informata ***dall'autorità competente dello*** Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la domanda è stata invalidata da una decisione definitiva adottata da un organo giurisdizionale nazionale, ***lo*** Stato membro prende in considerazione misure opportune come il ritiro o la modifica della domanda di registrazione dell'Unione, se necessario.	4. Se la domanda è stata invalidata da una decisione definitiva adottata da un organo giurisdizionale nazionale, ***l'autorità competente dello*** Stato membro prende in considerazione misure opportune come il ritiro o la modifica della domanda di registrazione dell'Unione, se necessario.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedura di opposizione dell'Unione	Procedura di opposizione ***a livello*** dell'Unione

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del documento unico e	1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del documento unico e

del riferimento al disciplinare a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un paese terzo, possono presentare alla Commissione un'opposizione ***o una notifica di osservazioni***.	del riferimento al disciplinare a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un paese terzo, possono presentare alla Commissione un'opposizione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda di registrazione dell'Unione, può presentare un'opposizione allo Stato membro in cui è stabilita o è residente entro un termine che consenta di presentare un'opposizione ***o una notifica di osservazioni*** a norma del paragrafo 1.	2. Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda di registrazione dell'Unione, può presentare un'opposizione allo Stato membro in cui è stabilita o è residente entro un termine che consenta di presentare un'opposizione a norma del paragrafo 1.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione esamina la ricevibilità dell'opposizione. Se ritiene che l'opposizione sia ricevibile, entro cinque mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la Commissione invita l'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'associazione di produttori richiedente che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre	4. La Commissione***, sostenuta dall'EUIPO,*** esamina la ricevibilità dell'opposizione. Se ritiene che l'opposizione sia ricevibile, entro cinque mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ***ed entro 30 giorni dal ricevimento di tale opposizione,*** la Commissione invita ***per iscritto*** l'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'associazione di produttori richiedente che

mesi. In qualsiasi momento durante tale periodo, la Commissione può, su richiesta dell'autorità o dell'associazione di produttori richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.	ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. In qualsiasi momento durante tale periodo, la Commissione può, su richiesta dell'autorità o dell'associazione di produttori richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi. ***La mediazione per le consultazioni tra i richiedenti e l'opponente dell'Unione è offerta a norma dell'articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001.***

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***L'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'associazione di produttori*** richiedente ***che ha presentato la domanda*** avviano idonee consultazioni senza indebiti ritardi. ***Esse*** si trasmettono reciprocamente le informazioni utili per valutare se la domanda di registrazione è conforme al presente regolamento oppure ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 o (UE) 2019/787, a seconda dei casi.	5. ***Il*** richiedente ***e l'opponente*** avviano idonee consultazioni senza indebiti ritardi. ***Essi*** si trasmettono reciprocamente le informazioni utili per valutare se la domanda di registrazione è conforme al presente regolamento oppure ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 o (UE) 2019/787, a seconda dei casi.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Entro un mese dalla fine delle consultazioni di cui al paragrafo 4, l'associazione di produttori richiedente stabilita nel paese terzo o ***le autorità*** dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di registrazione dell'Unione notificano alla Commissione il	6. Entro un mese dalla fine delle consultazioni di cui al paragrafo 4, l'associazione di produttori richiedente stabilita nel paese terzo o ***l'autorità competente*** dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di registrazione dell'Unione

risultato delle consultazioni, includendo tutte le informazioni scambiate, precisando se sia stato raggiunto un accordo con uno o tutti gli opponenti e indicando eventuali modifiche apportate di conseguenza alla domanda di registrazione. L'autorità o la persona che ha presentato un'opposizione alla Commissione può anche notificare la propria posizione alla Commissione alla fine delle consultazioni.	notificano alla Commissione il risultato delle consultazioni, includendo tutte le informazioni scambiate, precisando se sia stato raggiunto un accordo con uno o tutti gli opponenti e indicando eventuali modifiche apportate di conseguenza alla domanda di registrazione. L'autorità o la persona che ha presentato un'opposizione alla Commissione può anche notificare la propria posizione alla Commissione alla fine delle consultazioni.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Qualora, dopo la fine delle consultazioni di cui al paragrafo 4, i dati pubblicati in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, siano stati modificati, la Commissione ripete l'esame della domanda di registrazione modificata. Qualora la domanda di registrazione sia stata modificata in maniera sostanziale e la Commissione ritenga che la domanda modificata soddisfi le condizioni per la registrazione, essa pubblica nuovamente la domanda in conformità di tale paragrafo.	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Dopo aver portato a termine la procedura di opposizione, la Commissione completa la valutazione della domanda di registrazione dell'Unione, tenendo conto di eventuali richieste di periodi transitori, dell'esito della procedura di opposizione***, *di eventuali notifiche di osservazioni***	9. Dopo aver portato a termine la procedura di opposizione, la Commissione completa la valutazione della domanda di registrazione dell'Unione, tenendo conto di eventuali richieste di periodi transitori, dell'esito della procedura di opposizione ***ricevuto*** e di qualsiasi altra questione sorta

ricevute e di qualsiasi altra questione sorta in seguito al proprio esame che possa comportare una modifica del documento unico.

in seguito al proprio esame che possa comportare una modifica del documento unico.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con procedure dettagliate e scadenze per la procedura di opposizione, per quanto riguarda la presentazione ufficiale di osservazioni da parte delle autorità nazionali e di persone aventi un interesse legittimo, che non attiveranno la procedura di opposizione***, e con norme relative all'attribuzione all'EUIPO dei propri compiti delineati nel presente articolo***.	10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con procedure dettagliate e scadenze per la procedura di opposizione, per quanto riguarda la presentazione ufficiale di osservazioni da parte delle autorità nazionali e di persone aventi un interesse legittimo, che non attiveranno la procedura di opposizione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis. L'EUIPO sostiene la Commissione nei seguenti compiti:
	a) fornire assistenza tecnica nelle procedure di opposizione;
	b) verificare la ricevibilità delle opposizioni di cui al paragrafo 4;
	c) assistere la Commissione nell'esame, e nei casi di cui al paragrafo 7 (ripetizione dell'esame nel caso in cui, dopo la fine delle consultazioni, i dati pubblicati nel documento unico siano stati modificati e, qualora la domanda di

	registrazione sia stata modificata in maniera sostanziale e soddisfi le condizioni per la registrazione, ripubblicazione del documento unico);
	d) fornire alla Commissione una valutazione della domanda di registrazione dell'Unione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 20	Articolo 20
Motivi di opposizione	***Ricevibilità e*** motivi di opposizione
1. Un'opposizione presentata in conformità dell'articolo 19 è ricevibile solo se ***l'opponente dimostra che:***	1. Un'opposizione presentata in conformità dell'articolo 19 è ricevibile solo se ***contiene una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe violare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e ne fornisce la motivazione in una dichiarazione di opposizione motivata. Un'opposizione che non contenga la dichiarazione di opposizione motivata è nulla ed è pertanto respinta.***
	1 bis. Un'opposizione si basa su uno o più dei seguenti motivi di opposizione:
a) l'indicazione geografica proposta non è conforme alla definizione di indicazione geografica o ai requisiti di cui al presente regolamento oppure al regolamento (UE) n. 1308/2013 o al regolamento (UE) 2019/787 a seconda dei casi;	a) l'indicazione geografica proposta non è conforme alla definizione di indicazione geografica o ai requisiti di cui al presente regolamento oppure al regolamento (UE) n. 1308/2013 o al regolamento (UE) 2019/787 a seconda dei casi;
b) la registrazione dell'indicazione geografica proposta sarebbe impedita da una o più delle circostanze di cui all'articolo 29, all'articolo 30, all'articolo 31 o all'articolo 49, paragrafo 1;	b) la registrazione dell'indicazione geografica proposta sarebbe impedita da una o più delle circostanze di cui all'articolo 29, all'articolo 30, all'articolo 31 o all'articolo 49, paragrafo 1; ***o***
c) la registrazione dell'indicazione geografica proposta danneggerebbe	c) la registrazione dell'indicazione geografica proposta danneggerebbe

l'esistenza di un nome totalmente o parzialmente omonimo o di un marchio commerciale oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 4.	l'esistenza di un nome totalmente o parzialmente omonimo o di un marchio commerciale oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 4.
2. I motivi di opposizione sono valutati dalla Commissione con riferimento al territorio dell'Unione.	2. I motivi di opposizione sono valutati dalla Commissione con riferimento al territorio dell'Unione.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Procedura di notifica di osservazioni
	1. Al fine di correggere le inesattezze in una procedura di registrazione di un'indicazione geografica in corso, l'autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo, oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un paese terzo o in un altro Stato membro, può presentare alla Commissione una notifica di osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento al disciplinare nel registro dell'Unione.
	2. La notifica di osservazioni di cui al paragrafo 1 non si basa sui motivi di opposizione di cui all'articolo 20. L'autorità competente o la persona che ha presentato una notifica di osservazioni non è considerata parte della procedura.
	3. La Commissione divulga la notifica di osservazioni al richiedente e ne tiene conto al momento di decidere in merito alla domanda di registrazione, a meno che questa sia poco chiara o palesemente inesatta.

	4. Al fine di agevolare la gestione della procedura di notifica di osservazioni, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla presentazione di tale notifica di osservazioni e ne specificano il formato e la presentazione online. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 3, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell'etichettatura.	5. Quando si usa una denominazione di cui al paragrafo 1, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell'etichettatura ***e, se del caso, nella descrizione del prodotto qualora esso sia commercializzato su un sito di vendita online***.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del relativo disciplinare da parte di tutti i produttori di un prodotto recante l'indicazione geografica nella zona interessata, lo Stato membro può stabilire per la conformità un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di ***presentazione*** della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi,	6. Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del relativo disciplinare da parte di tutti i produttori di un prodotto recante l'indicazione geografica nella zona interessata, lo Stato membro può stabilire per la conformità un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di ***registrazione*** della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi,

utilizzando in modo continuativo tali nomi per almeno i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e abbiano segnalato tale fatto nella procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 4.	utilizzando in modo continuativo tali nomi per almeno i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e abbiano segnalato tale fatto nella procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Dopo aver portato a termine la procedura di opposizione, la Commissione completa la valutazione della domanda di registrazione dell'Unione, tenendo conto di eventuali richieste di periodi transitori, dell'esito della procedura di opposizione ricevuto e di qualsiasi altra questione sorta in seguito al proprio esame che possa comportare una modifica del documento unico.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 17, ritiene che non siano soddisfatti i requisiti ivi indicati, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda di registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se non le pervengono opposizioni ricevibili la Commissione adotta atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2, che registrano l'indicazione geografica. La Commissione può tener conto delle notifiche di osservazioni ricevute in conformità dell'articolo ***19, paragrafo 1***.	2. Se ***la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 15 e*** non le pervengono opposizioni ricevibili ***e motivate,*** la Commissione adotta atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2, che registrano l'indicazione geografica. La Commissione può tener conto delle notifiche di osservazioni ricevute in conformità dell'articolo ***20 bis (nuovo)***.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se le perviene un'opposizione ricevibile, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione:	3. Se le perviene un'opposizione ricevibile ***e motivata***, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione:

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla domanda di registrazione***, se non è stato raggiunto un accordo***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.	b) ***se non è stato raggiunto un accordo in seguito alle consultazioni,*** adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla domanda di registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I regolamenti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L.	5. I regolamenti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, ***e nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione***.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2, contenenti disposizioni ***sulla creazione*** e sulla tenuta di un registro***,*** elettronico ***e*** accessibile ***al pubblico,*** delle indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento ***(il "registro delle indicazioni geografiche dell'Unione")***. Il registro si suddivide in tre parti, corrispondenti rispettivamente alle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli.	1. La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2, contenenti disposizioni ***sullo sviluppo, sull'aggiornamento*** e sulla tenuta di un registro elettronico accessibile delle indicazioni geografiche ***dell'Unione*** protette ai sensi del presente regolamento***, che deve essere facilmente accessibile al pubblico e in un formato leggibile meccanicamente***. Il registro si suddivide in tre parti, corrispondenti rispettivamente alle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'EUIPO tiene aggiornato e cura la manutenzione del registro dell'Unione di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le domande di registrazione, modifica e cancellazione delle indicazioni geografiche.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***La Commissione*** pubblica e tiene ***regolarmente*** aggiornato l'elenco degli accordi internazionali di cui al paragrafo 3 nonché l'elenco delle indicazioni geografiche protette a norma di detti accordi.	5. ***L'EUIPO*** pubblica e***, in caso di modifiche,*** tiene aggiornato l'elenco degli accordi internazionali di cui al paragrafo 3 nonché l'elenco delle indicazioni geografiche protette a norma di detti accordi.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***La Commissione*** conserva la documentazione relativa alla registrazione di un'indicazione geografica in formato digitale o cartaceo per il periodo di validità dell'indicazione geografica ***e***, in caso di cancellazione, per i dieci anni successivi.	6. L'EUIPO conserva la documentazione relativa alla registrazione di un'indicazione geografica in formato digitale o cartaceo per il periodo di validità dell'indicazione geografica, ***anche*** in caso di cancellazione ***e rigetto***, per i dieci anni successivi.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme che affidano all'EUIPO la gestione del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione.	***soppresso***

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Chiunque può scaricare un estratto ufficiale del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione contenente prova della registrazione dell'indicazione geografica, nonché ***i*** dati pertinenti compresa la data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica o altra data di priorità. Tale estratto ufficiale può essere utilizzato come certificato facente fede in procedimenti giudiziari, dinanzi a un organo giurisdizionale, a una corte di arbitrato o a un organismo analogo.	1. Chiunque può scaricare ***facilmente in un formato leggibile meccanicamente e gratuitamente*** un estratto ufficiale del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione contenente prova della registrazione ***o del rigetto*** dell'indicazione geografica, nonché ***altri*** dati pertinenti compresa la data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica o altra data di priorità. Tale estratto ufficiale può essere utilizzato come certificato facente fede in procedimenti giudiziari, dinanzi a un organo giurisdizionale, a una corte di arbitrato o a un organismo analogo.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora un'associazione di produttori sia stata riconosciuta dalle autorità nazionali in conformità dell'articolo 33, tale associazione è identificata come titolare dei diritti dell'indicazione geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione e nell'estratto ufficiale di cui al paragrafo 1.	2. Qualora un'associazione di produttori sia stata riconosciuta dalle autorità nazionali in conformità dell'articolo 33 ***o da un'autorità di un paese terzo***, tale associazione è identificata come titolare dei diritti dell'indicazione geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione e nell'estratto ufficiale di cui al paragrafo 1.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un'associazione di produttori che abbia un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata.	1. Un'associazione di produttori ***riconosciuta*** che abbia un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. In assenza di tale associazione, un'associazione di produttori che abbia un interesse legittimo o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, un singolo produttore che sia l'unico produttore dell'indicazione geografica può presentare una domanda di modifica del disciplinare. I produttori possono presentare una domanda di modifica del disciplinare solo per il prodotto con indicazione geografica che producono.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Una modifica è considerata una modifica dell'Unione se ***comporta un cambiamento*** del documento unico e:	3. Una modifica è considerata una modifica dell'Unione se ***riguarda una revisione*** del documento unico e ***se è soddisfatta una delle condizioni seguenti***:
a) include un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure, per i vini e le bevande spiritose, della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica, o ancora, per le bevande spiritose, della denominazione legale; o	a) ***la modifica*** include un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure, per i vini e le bevande spiritose, della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica, o ancora, per le bevande spiritose, della denominazione legale; o

b) rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; o	b) ***la modifica*** rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; o
c) comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.	c) ***la modifica*** comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le modifiche dell'Unione sono valutate e approvate dalla Commissione con l'assistenza dell'EUIPO. La procedura di approvazione segue, mutatis mutandis, la procedura stabilita dall'articolo 8 all'articolo 22.

(Il testo del paragrafo 3 bis (nuovo) riprende parti del testo del paragrafo 6 del medesimo articolo.)

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Una modifica ***ordinaria*** è considerata una modifica ***temporanea*** se consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche, oppure una modifica temporanea motivata da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ***ufficialmente*** riconosciute dalle autorità competenti.	5. Una modifica ***temporanea*** è considerata una modifica ***ordinaria*** se consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche, oppure una modifica temporanea motivata da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli riconosciute dalle autorità competenti ***o da un disastro provocato dall'uomo***.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le modifiche dell'Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue, mutatis mutandis, la procedura stabilita dall'articolo 8 all'articolo 22.	***soppresso***

(Il paragrafo 6 è spostato dopo il paragrafo 3 e modificato.)

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Le domande di modifica dell'Unione presentate da un paese terzo o da produttori ***di*** un paese terzo contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle indicazioni geografiche vigenti in tale paese terzo.	7. Le domande di modifica dell'Unione presentate da un paese terzo o da produttori ***stabiliti in*** un paese terzo contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle indicazioni geografiche vigenti in tale paese terzo.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se una domanda di modifica dell'Unione al disciplinare di un'indicazione geografica registrata comprende anche modifiche ordinarie o modifiche temporanee, la Commissione esamina soltanto la modifica dell'Unione. Qualsiasi modifica ordinaria o modifica temporanea è considerata come non presentata. L'esame di tali domande verte	*(Non concerne la versione italiana)*

sulle modifiche dell'Unione proposte. Se del caso, la Commissione o lo Stato membro interessato possono invitare il richiedente a modificare altri elementi del disciplinare.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Le modifiche ordinarie sono approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione. La Commissione rende pubbliche tali modifiche.	9. Le modifiche ordinarie sono approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione. La Commissione rende pubbliche tali modifiche ***pubblicandole nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, e nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione***.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con disposizioni che affidano all'EUIPO la pubblicazione delle modifiche ordinarie di cui al paragrafo 9.	***soppresso***

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis. L'EUIPO è responsabile della pubblicazione delle modifiche ordinarie di cui al paragrafo 9 nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. L'EUIPO effettua l'esame tecnico delle modifiche dell'Unione e prepara le osservazioni, che sono verificate e trasmesse ai richiedenti dalla Commissione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) qualora non sia stato immesso in commercio consecutivi alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica per almeno ***sette*** anni.	b) qualora non sia stato immesso in commercio alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica per almeno ***cinque*** anni consecutivi.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme che affidano all'EUIPO i compiti di cui al paragrafo 5.	***soppresso***

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la notorietà del nome protetto;	a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la notorietà del nome protetto***, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti***;

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;	b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione***, trascrizione o traslitterazione*** o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili***, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti***;

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) ai prodotti fabbricati nell'Unione e destinati all'esportazione e alla commercializzazione in paesi terzi; e

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'associazione di produttori riconosciuta o qualsiasi ***operatore*** autorizzato a utilizzare la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e violino il paragrafo 1.	5. L'associazione di produttori riconosciuta o qualsiasi ***produttore*** autorizzato a utilizzare la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e violino il paragrafo 1.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 31	***soppresso***
Marchi commerciali	
Un nome è escluso dalla registrazione in quanto indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la registrazione del nome proposto come indicazione geografica potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.	

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I registri dei nomi di dominio di primo livello geografico stabiliti nell'Unione ***possono***, su richiesta di una persona fisica o giuridica avente ***un diritto o*** un interesse legittimo, ***revocare*** o	1. I registri dei nomi di dominio di primo livello geografico ***e di altro tipo*** stabiliti nell'Unione, ***d'ufficio e*** su richiesta di una persona fisica o giuridica ***che è titolare dei diritti di un'indicazione***

trasferire un nome di dominio registrato in tale dominio di primo livello ***geografico*** all'associazione di produttori riconosciuta dei prodotti con l'indicazione geografica interessata, dopo un appropriato un'appropriata procedura di risoluzione alternativa delle controversie o un procedimento giudiziario, se tale nome di dominio è stato registrato dal titolare senza diritti o interesse legittimo nell'indicazione geografica, o se è stato registrato o è usato in malafede e il suo uso viola l'articolo 27.	***geografica o che ha ricevuto il mandato da un'associazione di produttori*** avente un interesse legittimo ***relativo a un'indicazione geografica protetta***, ***revocano*** o ***trasferiscono*** un nome di dominio registrato in tale dominio di primo livello all'associazione di produttori riconosciuta dei prodotti con l'indicazione geografica interessata, dopo un appropriato un'appropriata procedura di risoluzione alternativa delle controversie o un procedimento giudiziario, se tale nome di dominio è stato registrato dal titolare senza diritti o interesse legittimo nell'indicazione geografica, o se è stato registrato o è usato in malafede e il suo uso viola l'articolo 27.

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I registri dei nomi di dominio di primo livello geografico stabiliti nell'Unione garantiscono che eventuali procedure di risoluzione alternativa delle controversie istituite per risolvere le controversie concernenti la registrazione dei nomi di dominio di cui al paragrafo 1 riconoscano le indicazioni geografiche come diritti che possono impedire la registrazione o l'utilizzo in malafede del nome di dominio.	2. I registri dei nomi di dominio di primo livello geografico ***e di altro tipo*** stabiliti nell'Unione garantiscono che eventuali procedure di risoluzione alternativa delle controversie istituite per risolvere le controversie concernenti la registrazione dei nomi di dominio di cui al paragrafo 1 riconoscano le indicazioni geografiche come diritti che possono impedire la registrazione o l'utilizzo in malafede del nome di dominio.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con disposizioni che	3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con disposizioni che

affidano all'EUIPO il compito di istituire e gestire un sistema di informazioni e di allerta sui nomi di dominio che fornisca al richiedente, previa presentazione di una domanda di indicazione geografica, informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, facoltativamente, sulla registrazione di un nome di dominio identico all'indicazione geografica in questione. ***Tale atto delegato prevede*** anche l'obbligo per i registri dei nomi di dominio di primo livello ***geografico*** stabiliti nell'Unione di fornire all'EUIPO le informazioni e i dati pertinenti.	affidano all'EUIPO il compito di istituire e gestire un sistema di informazioni e di allerta sui nomi di dominio che fornisca al richiedente, previa presentazione di una domanda di indicazione geografica, informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, facoltativamente, sulla registrazione di un nome di dominio identico all'indicazione geografica in questione. ***Tali atti delegati conferiscono all'EUIPO il potere di monitorare la registrazione nell'Unione di nomi di dominio che potrebbero entrare in conflitto con i nomi inclusi nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. Tali atti delegati prevedono*** anche l'obbligo per i registri dei nomi di dominio di primo livello ***e l'EURid*** stabiliti nell'Unione di fornire all'EUIPO le informazioni e i dati pertinenti.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 35 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Marchi commerciali ***in conflitto***	***Relazione tra*** marchi commerciali ***e indicazioni geografiche***

(L'articolo 35 è fuso con l'articolo 31)

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 27 è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è	1. La ***domanda di*** registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 27 è respinta se la domanda di registrazione del marchio

presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica.

commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La domanda di registrazione di un'indicazione geografica è respinta se, a causa della notorietà di un marchio commerciale o della reputazione dello stesso, il nome proposto come indicazione geografica è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un marchio commerciale il cui uso viola l'articolo 27, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione, anteriormente alla data in cui la domanda di registrazione dell'indicazione geografica è presentata alla Commissione, può continuare a essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436 o dal regolamento (UE) 2017/1001. In tali casi l'uso dell'indicazione geografica, se allora registrata, e del marchio commerciale in questione è consentito.	***3***. ***Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo,*** un marchio commerciale il cui uso viola l'articolo 27, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione, anteriormente alla data in cui la domanda di registrazione dell'indicazione geografica è presentata alla Commissione, può continuare a essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436 o dal regolamento (UE) 2017/1001. In tali casi l'uso dell'indicazione geografica, se allora registrata, e del marchio

commerciale in questione è consentito.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il monitoraggio dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato.	b) il monitoraggio dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato***, compreso il commercio elettronico***.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato ***un*** elenco di produttori dei prodotti designati da un'indicazione geografica iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione originarie del loro territorio.	1. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato ***l'***elenco di produttori dei prodotti designati da un'indicazione geografica iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione originarie del loro territorio.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I produttori sono responsabili ***dei controlli interni che garantiscono la*** conformità al disciplinare dei prodotti designati dalle indicazioni geografiche prima che il prodotto sia immesso sul mercato.	2. I produttori sono responsabili ***della garanzia della*** conformità al disciplinare dei prodotti designati dalle indicazioni geografiche prima che il prodotto sia immesso sul mercato.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Oltre ***ai controlli interni*** di cui al paragrafo 2, prima di immettere sul mercato un prodotto designato da un'indicazione geografica e originario dell'Unione, una verifica da parte di terzi del rispetto del disciplinare è effettuata da:	3. Oltre ***alle azioni volte a garantire la conformità*** di cui al paragrafo 2, prima di immettere sul mercato un prodotto designato da un'indicazione geografica e originario dell'Unione, una verifica da parte di terzi del rispetto del disciplinare è effettuata da:

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tali controlli. Gli Stati membri ***possono*** altresì ***contribuire*** a tali costi.	7. I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tali controlli. Gli Stati membri ***contribuiscono*** altresì a tali costi.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 42 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Controlli e applicazione delle indicazioni geografiche sul mercato	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità incaricata dell'applicazione della legge esegue	2. L'autorità incaricata dell'applicazione della legge esegue

controlli sui prodotti ***designati da indicazioni geografiche*** per garantire la conformità al disciplinare o al documento unico o a un equivalente di quest'ultimo.	controlli ***regolari*** sui prodotti***, sulla base di un'analisi dei rischi e di notifiche,*** per garantire la conformità al disciplinare o al documento unico o a un equivalente di quest'ultimo.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso dei nomi di prodotti o servizi che sono prodotti, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio e che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 27 e 28.	3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso dei nomi di prodotti o servizi che sono prodotti, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio***, fisicamente oppure online,*** e che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 27 e 28.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 46 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esame delle indicazioni geografiche di paesi terzi	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme che affidano all'EUIPO ***l'***esame ***di*** indicazioni geografiche di paesi terzi diverse dalle	All'EUIPO ***sono affidati il compito di sottoporre a un*** esame ***preliminare le*** indicazioni geografiche di paesi terzi ***e altri compiti amministrativi***, diverse dalle indicazioni geografiche di cui all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle

indicazioni geografiche di cui all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, delle quali si propone la protezione a norma di negoziati o accordi internazionali.	denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, delle quali si propone la protezione a norma di negoziati o accordi internazionali. ***L'EUIPO trasmette il suo parere alla Commissione.***

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Sulla base del parere di cui al primo comma, la Commissione finalizza l'esame delle indicazioni geografiche di paesi terzi. Essa pubblica tale esame nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Qualora la*** Commissione ***eserciti i poteri a essa conferiti, ai sensi del presente regolamento, di affidare compiti all'EUIPO, le*** è ***altresì*** conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 84 per integrare il presente regolamento con criteri per il monitoraggio delle prestazioni nell'esecuzione ***di tali*** compiti. Tali criteri ***possono comprendere***:	1. ***Alla*** Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 84 per integrare il presente regolamento con criteri per il monitoraggio delle prestazioni nell'***assistenza per l'***esecuzione dei compiti ***affidati all'EUIPO***. Tali criteri ***comprendono***:

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'entità dell'integrazione dei fattori agricoli nel processo di esame;	***soppresso***

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) l'accesso alle informazioni nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione.

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro ***cinque*** anni ***dalla prima delega di compiti all'EUIPO*** la Commissione prepara una relazione sui risultati e sull'esperienza dell'adempimento di tali compiti da parte dell'EUIPO, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.	2. Entro ***... [3*** anni dalla ***data di entrata in vigore del presente regolamento]*** la Commissione prepara una relazione sui risultati e sull'esperienza dell'adempimento di tali compiti da parte dell'EUIPO, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 82 – punto 1
Regolamento (UE) 2017/1001
Articolo 151 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
"f) l'amministrazione delle indicazioni geografiche***,*** e ***in particolare*** i compiti che gli sono attribuiti mediante ***gli atti delegati della Commissione adottati in conformità***	"f) l'amministrazione delle indicazioni geografiche e i compiti che gli sono attribuiti mediante ***il*** regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del

dell'articolo […] del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulle IG]*.

Consiglio [regolamento sulle IG]*.

_____

* *Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del […][…] (GU L [del ..., pag. ...])."

_____

* *Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del […][…] (GU L [del ..., pag. ...])."

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e regimi di qualità dei prodotti agricoli, modifica dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e abrogazione del regolamento (UE) n. 1151/2012
Riferimenti	COM(2022)0134 – C9-0130/2022 – 2022/0089(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AGRI 7.4.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 7.4.2022
Commissioni associate - annuncio in aula	20.10.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Adrián Vázquez Lázara 13.7.2022
Esame in commissione	17.11.2022
Approvazione	24.1.2023
Esito della votazione finale	+: 21 –: 0 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pascal Arimont, Gunnar Beck, Ilana Cicurel, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Virginie Joron, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Lara Wolters
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Andrzej Halicki, Emil Radev, Nacho Sánchez Amor, Yana Toom
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	David Cormand, Nicolás González Casares, Birgit Sippel

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

21	+
ECR	Raffaele Stancanelli
ID	Virginie Joron, Gilles Lebreton
PPE	Pascal Arimont, Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Axel Voss, Marion Walsmann
Renew	Ilana Cicurel, Karen Melchior, Yana Toom, Adrián Vázquez Lázara
S&D	Nicolás González Casares, Franco Roberti, Nacho Sánchez Amor, Birgit Sippel, Lara Wolters
Verts/ALE	David Cormand, Sergey Lagodinsky

0	-

1	0
ID	Gunnar Beck

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti